

Messaggio 2478

Su alcuni provvedimenti di risanamento finanziari

INDICE

Premessa

A. INTRODUZIONE
1. La situazione finanziaria del Cantone
2. Le cause
3. Precedenti provvedimenti di risanamento finanziario
4. La necessità di strategie globali
5. La posizione dei Comuni
6. La posizione del Consiglio di Stato
7. Le misure proposte con il presente messaggio e le loro conseguenze finanziarie
8. Conseguenze sul piano finanziario
9. Conseguenze economiche
B. MOTIVAZIONE DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI
<u>Risparmi</u>
1. Abolizione del supplemento annuo di stipendio per docenti titolari delle scuole elementari e delle scuole materne cui sono affidati allievi maestri tirocinanti
2. Modificazione degli stipendi dei docenti supplenti
3. Abolizione della quota parte cantonale sul contributo del datore di lavoro per la cassa pensioni dei docenti delle scuole private
4. Abolizione dell' assegno di natalità (0,2 mio. franchi) Delega ai Comuni Settore scolastico (4,5 mio. franchi) Descrizione dei singoli procedimenti
5. Abolizione del limite del 10 % del gettito fiscale alla partecipazione dei Comuni per gli stipendi dei docenti comunali (1,7 mio. franchi)
6. Abolizione della quota parte cantonale sul contributo del datore di lavoro per la cassa pensione dei docenti delle scuole comunali (2,0 mio. franchi)
7. Abolizione di diversi sussidi cantonali per le scuole comunali
8. Abolizione dei contributi comunali per le scuole d' avviamento e d' economia domestica
9. Abolizione del contributo comunale per gli allievi dei corsi per apprendisti (0,5 mio. franchi a favore dei Comuni)
10. Abolizione del contributo comunale all' istruzione scolastica in scuole speciali cantonali
11. Partecipazione dei Comuni al finanziamento delle assicurazioni sociali (8,9 mio. franchi)
12. Contributo comunale per le abitazioni economiche sussidiate (1,9 mio. franchi)
13. Contributi comunali per l' assistenza sociale (3,7 mio. franchi)
14. Contributo comunale per l' assistenza alle persone anziane
15. Contributo comunale per minorenni ospiti di istituti riconosciuti (0,5 mio. franchi)

16. Contributo comunale per gli asili-nido
17. Abrogazione di alcuni sussidi di piccola entità ai Comuni (1,3 mio. franchi)
18. Sussidiamento piazze di tiro
19. Legge cantonale sulla protezione civile
<u>Maggiori entrate</u>
20. Aumento dell' imposta sul maggior valore immobiliare (2,2 mio. franchi)
21. Imposta sull' energia
<u>Diversi</u>
22. Pubblicazione dei sussidi
<u>Decreto legislativo concernente alcuni provvedimenti di risparmio nel settore scolastico</u>
<u>Legge concernente la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963 (modificazione)</u>
<u>Decreto legislativo concernente la partecipazione comunale alle spese AVS/AI</u>
<u>Legge concernente il promovimento della costruzione di abitazioni (modificazione)</u>
<u>Legge concernente l' assistenza sociale (modificazione)</u>
<u>Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (modificazione)</u>
<u>Legge concernente la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza (modificazione)</u>
<u>Decreto legislativo concernente la soppressione di alcuni sussidi minori ai Comuni</u>
<u>Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro (modificazione)</u>
<u>Legge cantonale sulla protezione civile (modificazione)</u>
<u>Legge concernente l' imposta sul maggior valore immobiliare (modificazione)</u>

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Nei decorsi 30 anni lo Stato ha risentito di alterni fattori "esterni" (andamento economico, Inflazione, sviluppo demografico, ecc.) e politici (tendenza a Interventi statali più pronunciati): i risultati finanziari rispecchiano l' attività statale risultante dalla componente di tutti questi parametri.

La programmazione economica, gli studi che seguirono (anni 60) e l' allestimento di un primo Piano finanziario (1967) sono chiari indici di un nuovo metodo di lavoro a livello politico; sviluppatosi d' altronde parallelamente con quanto promosso a livello federale (linee direttrici del governo centrale) e sull' esempio di altri Cantoni.

Nell' aprile 1973 il Consiglio di Stato pubblica il Rapporto sul Piano finanziario 1973-80, con diffusi dati conoscitivi sullo sviluppo del Cantone. La proposta operativa (pag. 206) elenca alcune misure sostanziali di conduzione gestionale e d' investimento, con indicazioni di contenimento e anche di rinunce nei confronti di talune previsioni dipartimentali (pag. 198), nonché di aumento d' introito (pag. 204).

Quindi già in quell' occasione l' intero arco degli auspicabili interventi a livelli sociale, scolastico, ambientale e altri e di entrate fiscali appariva attuabile solo condizionatamente a precise scelte e rinunce, premesso solo un modesto ricorso all' indebitamento.

Fra gli anni 1973 e 76 viene discussa la nuova Legge tributaria: presentata con lo scopo di rivedere norme superate, introducendone altre più conformi ad aspirazioni di progresso ed equità collettivi e con l' intento di aumentare gli introiti dello Stato, del quale non era certo possibile sottacere l' impegno politico e dunque la necessità di poter disporre di maggiori mezzi.

La Legge tributaria nasce con queste aspirazioni, ma viene votata finanziariamente "neutra"; si sgravano le classi di reddito modesto e si consuma (compensativamente) ogni riserva attuata con l' aumento della progressione delle aliquote nella zona dei redditi superiori. Non solo; ma negli anni successivi seguono altre modifiche suggerite anche dal Gran Consiglio e sono tutte nella direzione di sgravio collettivo, forti forse anche del gettito confortante di quegli anni (che il substrato fiscale fortunatamente sembrava consentire pur con ogni incertezza futura) e con l' ausilio di un costante, incisivo miglior accertamento fiscale.

Il 20 gennaio 1976 il Consiglio di Stato presenta una nuova elaborazione (é l' inizio di un periodo nuovo di legislatura) del Piano finanziario e delle Linee direttive, sulla base del decreto legislativo del 1973: il periodo comprende dal 1976 al 1982.

Vi si sostanziano i principi politici con una loro corrispettiva prospezione finanziaria dalla quale si rileva in sostanza:

- la volontà di proseguire nello sforzo di recuperi ambientali scolastici sociali;
- la proposta di aumento progressivo dell' autofinanziamento fino al pareggio di bilancio, di frenare e di fermare la crescita del debito pubblico al livello di 1.400 milioni di franchi con il 1982/83.

Per gli anni 1976/77/78 l' evoluzione di spese, redditi, investimenti e dello stesso debito pubblico ricalca con buona corrispondenza i pronostici, malgrado il periodo economico non propriamente tranquillo, ricco di mutamenti, specie per quanto riguarda le previsioni di ripresa e il fenomeno disoccupazione (richiamiamo gli interventi a sostegno dell' economia tanto federali quanto cantonali da un lato, e le repentine riduzioni federali dall' altro).

Le tendenze di sviluppo delle varie voci caratterizzanti l' andamento finanziario cantonale sono confortanti, ma con il 1979 constatiamo purtroppo un loro improvviso rovesciamento. L' autofinanziamento scende a 19 milioni di franchi contro i 61 di Piano finanziario (e i 63 del preventivo 1979); il saldo d' esercizio risulta di -53,8 milioni di franchi, contro i -12 del Piano finanziario e i -8,8 preventivati.

L' indebitamento aumenta di altrettanto e cioè di 152 milioni di franchi contro i 99 del Piano finanziario (e i 109 di preventivo).

La differenza fra consuntivo e preventivo 1979 è così determinata:

- Minori introiti fiscali	-27 milioni di franchi
- Minori sussidi federali per forza finanziaria modificatasi	-9 milioni di franchi
- Maggior spesa del personale (amministrativi e docenti)	-11 milioni di franchi
Totale	<u>-47 milioni di franchi</u>

Di conseguenza, come preannunciato nel Piano finanziario 1983-87 (pag. 3 e 4) presentiamo un insieme di misure più complete da adottare a partire dal 1981 e per il periodo settennale fino al 1987 relative a tre grandi categorie d' interventi:

1. I risparmi dello Stato

(53,8 milioni di franchi per il 1981, 742 per il 1980/87);

2. La diminuzione dei sussidi agli enti pubblici e privati e contemporaneo aumento di contributi (22,9 milioni di franchi per il 1981, 170 per il 1980/87) con attribuzione di competenze ai Comuni;

3. Aumento delle entrate

(11,2 milioni di franchi per il 1981, 85 per il 1980/87) per un totale di 87,9 milioni di franchi per il 1981 e di 997 per il 1980/87.

La metodologia nel presentare le proposte utilizza essenzialmente:

- una simulazione di sviluppo di tutte le voci del corpo gestionale dello Stato, secondo singoli, presumibili parametri tipici di ogni voce, contemplanti in modo esaustivo tutte le necessità dei servizi dello Stato;

- l'ipotesi di sviluppo del reddito Sociale reale del + 1% all'anno e di quello di un tasso di svalutazione del 4% all'anno. Il Consiglio di Stato è cosciente che a questo tipo di scelte ne siano opponibili altri, peraltro tutti quantificabili, se desiderato.

Ma il Consiglio di Stato è tenuto a formulare al Gran Consiglio una sua proposta, che esso ritiene fondata su congetture concretamente sostenibili. E' implicito, che periodicamente (così come si è proceduto e s'intende continuare a procedere con i piani finanziari) i dati possano ritrovare una loro posizione di verifica, azzerata con le risultanti di consuntivo; riproponendo se del caso le mutate premesse ipotetiche (ad esempio: inflazione diversa, reddito sociale fluttuante secondo altre tendenze, ecc.)..

A. INTRODUZIONE

1. La situazione finanziaria del Cantone

La tabella circa gli indicatori finanziari indica l'insoddisfacente evoluzione finanziaria del Cantone, con un autofinanziamento in rapido esaurimento.

I dati relativi sono contenuti nel piano finanziario 1980-87, per cui riprendiamo in proposito l'affermazione della Commissione della gestione nel suo rapporto sul preventivo 1980 secondo cui "la situazione attuale delle finanze statali si avvicina al punto di rottura". E' invece opportuno analizzare, almeno succintamente, le cause dell'odierna situazione finanziaria.

2. Le cause

a) Una prima causa del degradamento finanziario statale risiede nella continua crescita dei compiti affidati allo Stato. Vi concorsero fattori esterni, come l'eccezionale aumento demografico degli anni 60 o leggi federali che imposero nuovi compiti al Cantone. Accanto a ciò si è voluto procedere a ricuperi sociali e infrastrutturali estendendo l'attività statale a nuovi settori, sull'onda di una progressione economica durevole.

b) Parallelamente all'aumento dei compiti statali, si è assistito negli ultimi 20 anni a un alleggerimento costante di quelli comunali. Basti pensare alla politica sociale, alla scuola media obbligatoria e alle attività prettamente comunali delle quali il Cantone si assume l'intero deficit o il sussidiamento completo.

Le conseguenze sono finanziarie, politiche e sociali, e riducono le competenze del Comune, l'ente pubblico con il quale il cittadino ha il più diretto contatto. I moltiplicatori comunali si sono, per lo più negli ultimi anni, conseguentemente ridotti.

Il moltiplicatore medio politico del 1977 era di 84 punti, mentre quello effettivo era di 80 punti. La differenza tra il moltiplicatore medio politico e quello effettivo starebbe a indicare il limite di riserva delle amministrazioni comunali.

Le riduzioni dei moltiplicatori politici, da una parte può essere

<< Alcuni indicatori finanziari per il Cantone Ticino 1960/1979 (in milioni di franchi) >>

	1960	1965	1970	1975	1976	1977	1978
totali	112	325	454	869	1005	998	1079
totali	108	292	443	857	885	926	997
amenti netti	25	49	64	150	157	156	148
ercizio	+4	+5	+33	+1	-9	+9	+1
nziamento	10	22	52	25	29	63	59
pubblico	215	333	425	823	906	984	1061
,	199%	114%	99%	96%	102%	106%	106%
o sociale (UBS)	943	1510	2380	4079	4297	4421	4542
,	22.8%	22.1%	17.8%	20.2%	21.1%	22.3%	23.2%

positivo nei confronti del cittadino e può attirare buoni contribuenti nel Cantone; dall'altra è causa di un mancato incasso fiscale dell'ente pubblico. Inoltre, i Comuni ticinesi applicano tasse che nel contesto svizzero sembrano ridotte, di Fr. 90,4 per abitante contro una media svizzera di fr. 268,2 nel 1978 (Finances publiques en Suisse 1978, Ufficio federale di statistica, Bern 1980, p. 91). A questo proposito, il Consiglio di Stato aggiornerà l'art. 57 del DE di applicazione della Legge organica comunale (LOC), che contiene gli importi delle singole tasse e sportule di competenza comunale. Nell'ambito della prevista revisione della LOC si esaminerà l'opportunità di ampliare la facoltà decisionale dei Comuni in materia di tasse.

c) L'espansione della spesa statale fu pure conseguenza di una politica economica momentaneamente seguita dal Cantone verso la metà degli anni 70, con la forzatura delle spese e degli investimenti quale efficace mezzo d'intervento congiunturale. Perdurarono anche nella seconda metà degli anni 70 le voci e le opinioni favorevoli alla continuazione parziale di questa politica. Nel messaggio n. 2169 dell'11 agosto 1976 il Consiglio di Stato indicava chiaramente i limiti e i pericoli di simile comportamento, che trascura le componenti economico-strutturali insite in ogni depressione congiunturale e in particolare in quella ticinese (si veda: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1976, pagine 372 segg.).

d) Negli scorsi anni si è assistito al carico progressivo dello Stato, approfittando di un'abbondanza di entrate fiscali dovuta a fattori straordinari e probabilmente irripetibili (favorevole evoluzione demografica, alta congiuntura economica, inflazione e forte progressione a freddo, miglioramento dell'accertamento fiscale, automazione e aggiornamento dell'incasso).

3. Precedenti provvedimenti di risanamento finanziario

Il piano finanziario 1973/80 indicava, accanto agli auspicati nuovi interventi statali, l'opportunità di aumentare in modo corrispondente le entrate tributarie del Cantone. Se gli interventi previsti sono stati attuati, altrettanto non si può dire della politica fiscale prospettata da quel documento.

La presenza negli scorsi anni di una situazione particolare dal punto di vista fiscale ha creato l'illusione che l'attuale sistema tributario fosse sufficiente a coprire le spese statali. Come da tempo previsto, le condizioni si sono modificate rapidamente negli ultimi tempi, riproponendo il deficit strutturale del Cantone. Malauguratamente, a questi fattori interni del Cantone si aggiungono le restrizioni federali, che moltiplicano le nostre difficoltà finanziarie.

Il piano finanziario 1973/80 ebbe un notevole peso sulla politica degli investimenti, poiché costituì un primo, deciso passo nello stabilirne l'entità e verso il loro ridimensionamento. Sulla base degli obiettivi generali fissati in quel documento, nel 1974 si elaborò il piano degli investimenti, che permise al Consiglio di Stato di decidere in base alle priorità politiche, metodo che oggi ha raggiunto un buon grado di sviluppo in molti settori dell'amministrazione.

Da segnalare in questo contesto è il perfezionamento degli strumenti decisionali ottenuto negli ultimi dieci anni. In particolare è migliorato il sistema contabile, sono stati messi a punto gli strumenti per procedere alla pianificazione finanziaria e, recentemente, si è formulato un sistema di pianificazione politica.

Fondamentale per la politica finanziaria del Cantone è stato il positivo mutamento della concezione degli ammortamenti. Prima dell'introduzione della nuova legge finanziaria (1976), gli ammortamenti erano costituiti da un importo fisso, che non dipendeva dagli investimenti che si andavano via via effettuando; agli ammortamenti veniva destinato l'eventuale utile d'esercizio che, data l'esiguità degli ammortamenti ordinari, era piuttosto frequente. Tra le concrete misure di risanamento finanziario vi sono quelle adottate in occasione del preventivo 1977. Accanto ai già citati aumenti fiscali (circolazione e maggior valore) furono diminuiti sussidi ai Comuni forti. La proposta iniziale prevedeva una delega di circa 20 milioni di franchi annui, che avrebbe causato in alcuni di questi Comuni un aumento di 5 punti del moltiplicatore. Venne infine adottata una variante di aggravio di circa 10 milioni.

Questo provvedimento non ebbe conseguenze sui moltiplicatori comunali. In sua vece sarebbe dovuta intervenire la nuova legge sulla compensazione intercomunale, che tuttavia non modificò la distribuzione del carico finanziario tra Cantone e Comuni. Con il preventivo 1977 il Consiglio di Stato adottò una politica di risparmio che condusse alla diminuzione in assoluto delle spese statali (1976: 1005 milioni, 1977: 998 milioni).

La più efficace ed evidente misura di risparmio adottata negli ultimi tempi è senz'altro il contingentamento del personale, che influisce direttamente sui processi di riorganizzazione e di razionalizzazione all'interno dell'Amministrazione.

Altro efficace provvedimento è il ridimensionamento sia dei programmi di investimento, sia delle singole opere prospettate. Per rendersi conto dell'importanza dei rinvii e delle rinunce basti considerare il piano investimenti: molte opere, in parte già votate dal Gran Consiglio, sono state posticipate o tolte dal piano; in alcuni settori si è rivista l'impostazione generale (depurazione, scuole). Il risultato, sebbene comporti senz'altro sacrifici in tutti i campi e l'allontanamento degli obiettivi ideali, può essere considerato positivo, poiché non ha richiesto la rinuncia a traguardi essenziali. L'introduzione della scuola media, ad esempio, sta pur seguendo i tempi - molto stretti - prescritti nel 1976.

4. La necessità di strategie globali

Come detto, i provvedimenti proposti da questo messaggio s'inseriscono nel quadro tracciato dal piano finanziario di recente pubblicazione che, pur indicando i principi conduttori del Consiglio di Stato, non differisce dalla strategia minuta del risanamento finanziario.

Ricordiamo nuovamente il valore del tutto particolare che assumono le linee direttive nel nostro ordinamento giuridico. Come ripetutamente spiegato (vedi linee direttive 1980, pagina 103), esse non rappresentano un programma governativo, nel senso classico del termine, noto ad altri Stati esteri. Esse servono quindi da una parte alla discussione sugli obiettivi che il Governo si prefigge, obiettivi che vengono dal Governo aggiornati periodicamente proprio quale conseguenza delle discussioni politiche. D'altra parte esse servono da direttiva all'Amministrazione: ogni loro cambiamento dovrà essere reso esplicito da parte del Governo. Il quale può modificarle quando lo ritenga opportuno interpretando la volontà via via emergente dal sistema politico.

La strategia di risanamento finanziario è riassunta a pag. 4 del piano finanziario 1980 e si articola sui risparmi propri, lo spostamento di oneri sui Comuni e l'aumento della fiscalità, dando per scontato

un ulteriore incremento del debito pubblico di mezzo miliardo di franchi nei prossimi 7-8 anni. Un dato appare certo: il risanamento finanziario, pur adottando drastiche misure molto rapide, potrà essere attuato solo in alcuni anni.

Le riforme dell' Amministrazione, delle leggi e della distribuzione degli oneri tra Cantone ed enti subordinati necessita di almeno un decennio di intenso lavoro; gli effetti finanziari delle decisioni cominciano poi spesso solo dopo qualche ann. Cionondimeno tutta una serie di risparmi propri, del Cantone, insistentemente invocati dai cittadini preoccupati dall' evolvere dello squilibrio finanziario, andrà praticata subito.

5. La posizione dei Comuni

L' Associazione dei Comuni più popolosi, consultata sul primo pacchetto di deleghe finanziarie ai Comuni, ribadisce la necessità di legare gli oneri finanziari all' aumento delle competenze decisionali dei Comuni. Essa ritiene sostanzialmente eccessivo l' onere qui previsto e inoltre indispensabile che l' operazione di delega avvenga gradualmente considerando la situazione delle riserve finanziarie dei singoli Comuni.

Per i Comuni forti il passaggio di oneri sui Comuni può d' altra parte avvenire a condizioni che si siano esaurite le possibilità di risparmio a livello cantonale.

La lega dei Comuni rurali propende per il mantenimento dell' attuale sistema secondo cui l' eccedenza delle spese per la scuola elementare e le assicurazioni sociali rispetto al lodo del gettito vengono assunte integralmente dal Cantone: anzi, anche i Comuni forti dovrebbero portare il loro contributo per questi compiti al lodo del loro gettito. Con la riserva di 4 associati, i Comuni forti chiedono al Consiglio di Stato di riesaminare il problema del moltiplicatore cantonale "perché risolverebbe più facilmente i problemi pendenti".

6. La posizione del Consiglio di Stato

Sulla base dei risultati della consultazione effettuata, il Consiglio di Stato ha riconsiderata la sua posizione quanto alla strategia di risanamento finanziario inserito nel piano finanziario recentemente pubblicato.

Debito pubblico: gli obiettivi fissati nel piano finanziario (1800 milioni nel 1987) sono ritenuti auspicabili. La loro conferma esige un' azione politica decisa e indica perciò la ferma volontà del Consiglio di Stato di risolvere nel tempo relativamente breve di 7 - 10 anni il problema finanziario.

Risparmi: come annunciato nelle linee direttive, si dovrà avviare il programma di revisione sistematica di tutte le componenti dello Stato: sistema amministrativo; legislazione; struttura degli enti pubblici di diverso livello e distribuzione fra di loro delle competenze. Per il riesame dei servizi amministrativi si procederà a un' analisi progressiva e sistematica con la collaborazione di consulenti esterni che opereranno con l' Ufficio di consulenza organizzativa.

I programmi di investimento dovrebbero venir mantenuti nei limiti del piano finanziario, e i rinvii decisi in questo campo dovrebbero essere sufficienti; è evidente che il piano degli investimenti dovrà tuttavia ulteriormente essere ridimensionato nel caso in cui non si riuscisse ad aumentare l' autofinanziamento con operazioni di risparmio nell' ambito della gestione corrente rispettivamente con le proposte del 2. pacchetto di economie.

Le spese del personale si stanno stabilizzando, grazie all' applicazione rigida del contingentamento. Si ricorda che il blocco del personale non è solo un mezzo di risparmio immediato, ma di aumento della produttività e di incentivazione della razionalizzazione amministrativa; la sua adozione serve inoltre ad aumentare la garanzia del posto di lavoro per i dipendenti statali.

Per il controllo dei vari generi di spesa (materiale, servizi, contributi, ecc.) si sta procedendo con diversi metodi. Prima di tutto una politica di distribuzione restrittiva e attenta dei crediti in occasione

dei preventivi; secondariamente, si è perfezionato l' esame delle conseguenze finanziarie delle decisioni governative; in terzo luogo alcuni Dipartimenti hanno iniziato un riesame sistematico di tutte le loro spese e delle loro entrate. La ricerca di mezzi di risparmio e di nuove entrate rientra nei compiti che il Consiglio di Stato ha affidato alle direzioni dipartimentali, approvando gli obiettivi operativi per Dipartimento e genere di spesa: sta ai singoli Dipartimenti proporre le modalità per conseguire questi loro obiettivi.

Delega ai Comuni: il Consiglio di Stato ritiene che dai Comuni debbano venir assunti alcuni oneri finanziari, sull' arco di alcuni anni, collegando questa operazione con un aumento delle competenze comunali.

Il carico comunale non deve porre in crisi i Comuni e nel contempo deve conseguire un certo livellamento dei moltiplicatori, in modo da evitare agli enti pubblici la perdita eccessiva di incassi tributari.

Per questo l' operazione di delega finanziaria va collegata al perfezionamento della compensazione intercomunale orizzontale.

Il problema del Comune e delle sue competenze va però visto anche nell' ambito generale del progetto di revisione della Legge organica comunale e di leggi particolari come quella ospedaliera.

Entrate: si ritiene di dover far capo immediatamente alle riserve disponibili nelle imposte di circolazione e sul maggior valore immobiliare. Tutte le tasse sono all' esame per una loro armonizzazione e estensione. Per il momento si rinuncia a proporre sia il moltiplicatore d' imposta cantonale, sia un' imposta minima personale. L' invito espresso da parte dei Comuni forti a riprendere lo studio di tale problematica viene tuttavia accolto.

7. Le misure proposte con il presente messaggio e le loro conseguenze finanziarie

Data la complessità e l' eterogeneità della materia che comprende la prima serie di provvedimenti di risparmio, abbiamo deciso di separare dal presente messaggio alcuni argomenti che possono venir considerati in modo indipendente, per i quali si presenteranno messaggi separati:

- compensazione del rincaro per i dipendenti statali,
- aumento delle imposte di circolazione,
- miglioramento della compensazione intercomunale.

Per avere una visione complessiva delle misure di risparmio, consideriamo anche le conseguenze finanziarie dei citati provvedimenti. I provvedimenti legislativi di risanamento finanziario qui proposti si sommano a quelli previsti dal Consiglio di Stato nell' ambito delle sue competenze esecutive, e che portano al quadro complessivo indicato nelle seguenti tabelle.

RIASSUNTO PROVVEDIMENTI DI RISPARMIO

	1981	Stima 1980/8
<u>Spese per il personale</u>		
- Contingentamento del personale	--	--
- Diminuzione del personale	0,2	8
- Rinuncia al carovita retroattivo (rincaro 4%)	* 9,0	90
- Diminuzione sgravi ai docenti e diversi nel settore scolastico	1,9	15
- Aumento allievi per classe e diminuzione ore di insegnamento	3,3	57

	Totali	<u>14,4</u>	<u>170</u>
	* Modifica legislativa		
31	<u>Beni e servizi</u>	1,5	12
	- Materiale scolastico	1,0	8
	- Materiale di consumo e diversi (incarichi, trasferte, ecc.)	3,0	24
	- Spese di manutenzione	<u>5,5</u>	<u>44</u>
32	<u>Sussidi (senza Comuni)</u>		
	- Assegni di natalità	* 0,2	1
	- Aumento quote CM	6,0	45
	- Borse di studio	1,0	7
	- Bonifiche	0,7	5
	Totali	<u>7,9</u>	<u>58</u>
34/36	<u>Interessi passivi e ammortamenti</u>		
	- Risparmio dato dalla diminuzione degli investimenti netti		
	- interessi	1,0	70
	- ammortamenti	2,0	130
	Totali	<u>3,0</u>	<u>200</u>
	Totale risparmi propri di gestione corrente	<u>30,8</u>	<u>472</u>
	Investimenti netti	5,0	400
	Totale gestione corrente (senza ammortamenti) e investimenti	<u>53,8</u>	<u>742</u>
	RIASSUNTO DEGLI ONERI ASSUNTI DAI COMUNI		
32	<u>Sussidi</u>		
	- Scuola elementare	* 5,3	40
	- Abrogazione sussidi bagatella	* 1,3	10
	- IMVI	* 0,3	2
	Totali	<u>6,9</u>	<u>52</u>
	* Modifica legislativa		
43	<u>Contributi comunali</u>		
	- Partecipazione comunale alle spese AVS/AI (Max 10% del gettito, compreso CM+PC)1	* 8,9	62
	- Istituti per minorenni	* 0,4	3
	- Asili nido	* 1,9	15
	- Abitazioni economiche	* 1,9	15
	- Assistenza sociale	* 3,7	30
	- Educazione speciale	- 0,2	- 1
	Abrogazione contributo comunale apprendisti e economia domestica	* - 0,6	- 6
		<u>16,0</u>	<u>118</u>
	Totale	<u>22,9</u>	<u>170</u>
	RIASSUNTO MAGGIORI ENTRATE		
40	<u>Imposte</u>		
	- Maggior valore	* 2,2	17,0
	- Circolazione	* 8,0	60,0
	Totali	<u>10,2</u>	<u>77,0</u>
45	<u>Tasse</u>		
	- Diversi	1,0	8,0

Totale	<u>11,2</u>	<u>85,0</u>
RIASSUNTO GENERALE		
Risparmi propri	53,8	742
Comuni	22,9	170
Maggiori entrate	11,2	85
Totali	<u>87,9</u>	<u>997</u>
* Modifica legislativa		
¹ Già considerate le modifiche delle quote CM		

CONFRONTO CON IL "PACCHETTO" ORIGINALE (MAGGIO 1980)				
	1981		Stima 1980/87	
	Originale	Attuale	Originale	Attuale
Risp. propri	60,0	53,8	815	742
Comuni	58,0	22,9	406	170
Maggiori entrate	35,0	11,2	250	85
Totale	<u>153,0</u>	<u>87,9</u>	<u>1471</u>	<u>997</u>

NB.: Alcuni provvedimenti non intervengono che a partire dal 1981 rispettivamente 1982.

Le conseguenze finanziarie della delega ai Comuni è visibile dalle tabelle allegate.

Si notino i seguenti punti:

- le tabelle indicano con numeri positivi i "guadagni" comunali, con numeri negativi i maggiori oneri comunali;
- l' onere in percentuale del gettito non comporta automaticamente una diminuzione o un aumento dei moltiplicatori di pari entità (risparmi e riserve);
- queste tabelle riassuntive non tengono conto delle successive conseguenze delle variazioni dei moltiplicatori sugli importi di compensazione intercomunale;
- l' introduzione del nuovo sistema compensativo comporterà l' abbassamento del contributo comunale previsto dall' art. 10 legge compensazione, poiché diminuirà il numero sia dei Comuni in compensazione diretta, sia degli utilizzatori dei sussidi per investimenti.

Il carico supplementare dei Comuni, tenuto conto delle osservazioni precedenti, risulta di 22,9 milioni di franchi all' ann.

8. Conseguenze sul piano finanziario

Il piano finanziario pubblicato già tiene conto di tutti i provvedimenti di questo 1. <pacchetto; vanno tuttavia dedotti l' imposta sull' energia, prevista nel piano ma rivelatasi dopo esame giuridico anticostituzionale (voce 405501: 35,7 mio. per il periodo 1981/87), e lo scambio tra Stato e Cassa pensioni del pagamento del carovita e delle pensioni volontarie anticipate, finanziariamente neutro (voce 307 903: 20 mio. per il periodo 1981/87). Il problema finanziario si aggrava quindi ulteriormente rispetto a quanto previsto dal piano pubblicato nel luglio 1980, poiché lo scarto tra le tendenze probabili e gli obiettivi

fissati aumenta di circa 60 mio., tenuto conto degli interessi passivi supplementari.

Il Consiglio di Stato sta esaminando altre possibilità di risparmio che saranno oggetto di un 2. pacchetto di economie che non esclude la ulteriore presentazione di singoli provvedimenti di risanamento finanziario.

<u>07/10/80</u>	<u>RIASSUNTO DELLE CONSEGUENZE PER I COMUNI IN</u>					
CLASSE	SCUOLE	SUSSIDI BAGAT.	AVS/AI	OSPEDALI	ASSIST. SOCIALE	ALTRE MISURE DOS
Deboli inferiori	131	49	- 4		- 46	7
Deboli superiori	394	112	- 21		- 160	- 20
Medi inferiori	- 718	- 192	- 167		- 389	134
Di superiori	1459	283	821		868	- 898
Forti inferiori	1103	- 303	2169		1195	- 1730
Forti superiori	- 659	- 334	5730		- 1091	- 1389
Totali	<u>- 4464</u>	<u>- 1273</u>	<u>- 8912</u>	-	<u>- 3749</u>	<u>- 4178</u>

<u>07/10/80</u>	<u>RIASSUNTO DELLE CONSEGUENZE PER I COMUNI IN FI</u>					
CLASSE	SCUOLE	SUSSIDI BAGAT.	AVS/AI	OSPEDALI	ASSIST. SOCIALE	ALTRE MISURE DOS
Deboli inferiori	39	- 14	- 1		- 14	- 2
Deboli superiori	- 34	10	- 2		- 14	- 2
Medi inferiori	- 25	- 7	- 6		- 14	- 5
Di superiori	- 23	- 4	- 13		14	14
Forti inferiori	-13	- 3	- 25		- 14	- 20
Forti superiori	8	- 4	- 72		- 14	- 17
Totali	<u>- 16</u>	<u>- 5</u>	<u>- 33</u>	--	<u>- 14</u>	<u>- 15</u>

<u>07/10/80</u>	<u>RIASSUNTO DELLE CONSEGUENZE PER I COMUNI IN</u>					
-----------------	--	--	--	--	--	--

CLASSE	SCUOLE	SUSSIDI BAGAT.	AVS/AI	OSPEDALI	ASSIST. SOCIALE	ALTRE MISURE DOS	IMPOSTA MAG. VAL	CO INT
Deboli inferiori	- 8.7	- 3.2	- 0.2	0.0	- 3.0	- 0.5	0.6	
Deboli superiori	- 5.8	- 1.6	- 0.3	0.0	- 2.3	- 0.3	0.4	
Medi inferiori	3.5	- 0.9	- 0.8	0.0	- 1.9	- 0.6	0.2	
Di superiori	- 2.5	- 0.5	- 1.4	0.0	- 1.5	- 1.6	0.0	
Forti inferiori	- 1.1	- 0.3	- 2.1	0.0	- 1.2	- 1.7	0.0	
Forti superiori	- 0.4	- 0.2	- 3.6	0.0	- 0.7	- 0.9	- 0.2	
Totali	<u>- 1.3</u>	<u>- 0.4</u>	<u>- 2.6</u>	<u>0.0</u>	<u>- 1.1</u>	<u>- 1.2</u>	<u>- 0.1</u>	

RIASSUNTO DELLE CONSEGUENZE PER I COMUNI IN FR.

CLASSE	NUMERO COMUNI	ABITANTI	GETTITO IC 1978	RISORSE FISCALI	GETTITO PER ABITANTE	ONERE SUPPLEMENTARE	ONERE PER ABITANTE	O %
Deboli inferiori	25	3351	1 508 504	1 631 485	450	1 167 564	348	
Deboli superiori	47	11674	6 853 898	7 454 789	587	1 630 493	140	
Medi inferiori	53	28378	20 813 846	22 491 456	733	238 661	8	
Di superiori	48	63287	57 567 756	61 755 657	910	- 3 706 931	59	
Forti inferiori	39	87098	102 701 642	108 617 588	1 179	- 6 673 565	- 77	
Forti superiori	35	79518	159 583 554	168 261 489	2 007	- 15 508 944	- 195	
Totali	<u>247</u>	<u>273'306</u>	<u>349'029'200</u>	<u>370'212'464</u>	<u>1'277</u>	<u>- 22'852'722</u>	<u>- 84</u>	

9. Conseguenze economiche

L'analisi della situazione finanziaria e la scelta di provvedimenti di risanamento finanziario devono essere viste in un quadro globale. In particolare è fondamentale valutare l'importanza strutturale del bilancio dello Stato sull'economia ticinese ed osservarne le incidenze sulla congiuntura del Cantone. Il capitolo secondo delle linee direttive riporta una sintesi dei dati essenziali richiesti dalla Commissione della gestione, nel gennaio scorso, all'Ufficio delle ricerche economiche.

La spesa totale del Cantone è passata, in proporzione al reddito sociale, dal 12,4 % nel 1950, al 24,5 % nel 1978 (punta massima). Questa percentuale raggiunge il 32,6 % se consideriamo anche le spese dei Comuni.

In queste cifre si deduce con ogni evidenza il ruolo importante del bilancio pubblico sull'economia del Paese. Purtroppo non esiste in Svizzera un modello che possa valutare le implicazioni quantitative della spesa pubblica ed il suo ruolo rispetto all'evoluzione globale dei singoli settori economici. Tantomeno valutazioni precise sono, al livello attuale, realizzabili nel Cantone Ticin. Si possono tuttavia considerare certi "impulsi" dati dalla spesa pubblica - come ha fatto il delegato

federale ai problemi congiunturali.

In questo senso l' Ufficio delle ricerche economiche ha, come noto, tentato di utilizzare l' analisi di quelle che possono essere considerate le "immissioni nette" nell' economia cantonale, per trarre conclusioni sul loro contributo al reddito sociale ed all' evoluzione dell' occupazione. Tali "immissioni nette" sono rappresentate dai versamenti che ci provengono dalla Confederazione e dall' aumento del debito pubblico cantonale. Occorre naturalmente notare come tali considerazioni non possano tener conto di tutta una serie di altri fattori variabili quali, ad esempio (circa gli effetti sull' occupazione) l' evoluzione dell' economia privata, i risultati dell' orientamento e della formazione professionale, le preferenze soggettive dei giovani nella scelta della professione.

Portata alle estreme conseguenze, l' analisi dell' evoluzione delle immissioni nette potrebbe portare alla constatazione che - a parità di versamenti della Confederazione - sarebbe possibile coprire i vuoti occupazionali con la creazione di posti di lavoro finanziati esclusivamente dall' altro generatore dei versamenti netti,, che è il debito pubblico.

Ognuno s' avvede dei limiti di una simile impostazione, sia perché il debito pubblico non può essere illimitatamente alimentato sul mercato dei capitali, sia perché limiti sono posti, come abbiamo ripetutamente evidenziato, anche all' onere fiscale ed al suo ruolo di copertura del carico passivo dello Stato.

Non potrà essere quindi lo Stato in grado di influenzare oltre certi limiti l' evoluzione economica; non potrà neppure lo Stato, oltre una certa misura, contribuire alla soluzione dei problemi del pieno impiego. E' innegabile che una funzione importante va in proposito lasciata all' economia privata, alla sua capacità di ristrutturazione e di adattamento alle sempre mutevoli condizioni storiche. Tutto questo non significa, come abbiamo detto, che lo Stato debba rimanere passivamente a guardare l' evoluzione congiunturale. Soprattutto in momenti difficili, esso deve poter giocare fino in fondo, e nel modo più efficace, il suo ruolo.

E' quanto del resto lo Stato ha cercato di fare durante gli anni della recessione 1973-78. In quella fase il bilancio dello Stato ha contribuito favorevolmente a correggere la tendenza recessiva, in particolare con un sostegno globale agli investimenti (edilizia pubblica) e con misure specifiche di sostegno congiunturale (decreti congiunturali) .

Non appare evidentemente più possibile, per motivi prevalentemente finanziari, continuare con il sostegno globale degli investimenti. Deve invece diventare compito permanente dello Stato quello di sempre meglio finalizzare la propria spesa pubblica verso i suoi effetti ottimali sull' economia e sul pieno impiego. Infatti, anche la possibilità di ottenere, a parità di spesa, effetti occupazionali e strutturali diversi, certamente rende ancora più relative le valutazioni e le previsioni macroeconomiche di cui sopra abbiamo detto. Ci rendiamo ben conto della difficoltà di un simile obiettivo. Infatti ogni spesa dello Stato ha un suo fine funzionale e specifico che non potrà mai essere abbandonato. Sarà tuttavia necessario un esame sempre più preciso degli effetti della singola spesa anche sull' economia, esame che, con i mezzi oggi a disposizione presso il Dipartimento finanze e l' URE, dovrebbe poter essere facilitato nel corso dei prossimi anni.

La presentazione del presente pacchetto di risparmio è stata allestita tenendo conto delle preoccupazioni che sopra abbiamo enunciato. Si trattava di trovare una conciliazione fra l' obiettivo del risparmio e quello di contribuire al sostegno dell' economia del Paese. Noi pensiamo di essere riusciti a proporvi, con il presente messaggio, un progetto di conciliazione accettabile fra le predette due esigenze. Anche in termini di versamenti netti, infatti, i sacrifici ipotizzati nei nostri primi progetti sottoposti a consultazione, sono stati ridimensionati. Qualche riserva può essere sollevata per quanto attiene agli anni 1983/87, per i quali le riduzioni sono più sensibili; ove tuttavia va osservato che previsioni economiche attendibili per quel periodo sono alquanto problematiche, mentre anche le previsioni del nostro piano finanziario perdono evidentemente di precisione, più gli anni si allontanano. Al di là del presente pacchetto, ogni futuro ulteriore sforzo di risparmio sarà nuovamente ed accuratamente soppesato anche sotto l' angolazione dei suoi effetti sull' economia (2. pacchetto).

Deve infine essere ricordato che nel caso in cui dovessero, nel corso dei prossimi anni, verificarsi oggi non prevedibili (ma nell'ottica dell'incerta evoluzione internazionale sempre possibili) gravi collassi economici nel nostro Cantone, il Consiglio di Stato, come per il passato, si preoccuperà di sottoporre al Parlamento proposte di misure economiche specifiche che potrebbero, se necessario, uscire anche dal quadro di risanamento finanziario sin qui attuato.

Dobbiamo tuttavia aggiungere che per il momento l'evoluzione economica sembra dispensarci dal riproporre un nuovo pacchetto di decreti congiunturali che sostituisca quello che verrà a scadenza la prossima primavera. Si tratterà tuttavia di analizzare concretamente i decreti del passato per avvertire se qualcuna delle misure attuate non abbia avuto effetti talmente importanti - strutturali - da meritare un inserimento nella legislazione ordinaria.

Infine ricordiamo come la nostra evoluzione economica non possa non essere valutata nel più ampio contesto dell'evoluzione nazionale. Sotto parecchi aspetti il Ticino ha resistito meglio della media svizzera all'urto recessionale. Abbiamo così avuto la prova di essere sufficientemente inseriti - pur fra le molte differenze - nel contesto economico nazionale, del quale seguiamo complessivamente i destini.

Anche per questo motivo abbiamo ragione di ritenere che - riservate le predette evoluzioni a livello internazionale - il quadro economico può essere visto con un cauto e prudente ottimismo: un ottimismo che ancor più conforta lo sforzo di conciliazione che con questo messaggio vi proponiamo.

B. MOTIVAZIONE DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI

RISPARMI

1. Abolizione del supplemento annuo di stipendio per docenti titolari delle scuole elementari e delle scuole materne cui sono affidati allievi maestri tirocinanti

1.1. Modificazioni legislative

a) la lettera g) del cpv. 1 dell'art. 4 della legge stipendi è abrogata;

b) il cpv. 2 dello stesso art. 4 è così modificato:

"I predetti supplementi non sono cumulabili".

1.2. Commento

Con la legge 21 febbraio 1974 venivano modificati i cpv. 1 e 2 dell'art. 4 legge stipendi. Al cpv. 1, pur con qualche perplessità in sede di Commissione della gestione, veniva introdotta una nuova lettera g) che prevedeva un supplemento massimo di Fr. 500.-- ai docenti titolari di scuola elementare e di scuola materna cui venivano affidati, nelle loro classi, allievi-maestri tirocinanti. Il provvedimento era motivato sostanzialmente dal fatto che la cura dei tirocinanti costituiva un onere supplementare e impegnativo a carico soltanto di un certo numero di insegnanti, scelti di regola tra i migliori, per cui sembrava equo corrispondere loro un riconoscimento tangibile che del resto era già stato corrisposto ante legem a partire dall'anno scolastico 1972/73 con risoluzione governativa del 25 ottobre 1972.

Pur non misconoscendo né ritrattando quelle ragioni si deve oggi riconoscere che il provvedimento fu preso in un momento in cui le finanze lo consentivano senza riserve, così come consentivano l'aumento di personale in funzione dei bisogni reali dell'amministrazione e della scuola. Ora se le limitazioni di personale costringono a impegni maggiori, a stipendio immutato, i dipendenti in genere, non sembra iniquo, se una misura restrittiva ancorché spiacevole s'impone, che venga sacrificato il supplemento in questione. A giustificazione tecnica della soppressione va detto che il compito d'assistenza degli allievi - maestri è limitato nel corso dell'anno ai periodi di tirocinio e che nella misura in cui i tirocinanti tengono le lezioni ne sono dispensati i titolari, salvo restando evidentemente la loro assistenza e la loro collaborazione.

1.3 Conseguenze finanziarie

Per l' anno scolastico 1978/79 i supplementi ammontarono a franchi 38.020.-- per le maestre di scuola materna, a Fr. 1.400.-- per le maestre di scuola familiare e a Fr. 102.180.-- per i maestri di scuola elementare per un totale quindi di Fr. 141.600.--.

Nei prossimi anni la spesa diminuirebbe in corrispondenza con la diminuzione in atto della frequenza delle scuole magistrali.

2. Modificazione degli stipendi dei docenti supplenti

2.1. Modificazione legislativa

- L' art. 11, cpv. 3 della legge stipendi è modificata come segue:

"³ I docenti supplenti sono retribuiti con un compenso orario stabilito dal Consiglio di Stato".

2.2. Commento

L' art. 11, cpv. 3 della legge stipendi prevede che per i docenti supplenti lo stipendio non può essere inferiore agli stipendi minimi dei suppliti.

Tuttavia, richiamando le modifiche apportate dal Gran Consiglio al preventivo 1975 del Dipartimento educazione e, in particolare, la riduzione del credito da Fr. 1.500.000.-- a Fr. 1.000.000.-- alla voce di bilancio Supplenze nelle scuole cantonali; il Consiglio di Stato si vedeva costretto a emanare, con risoluzione dell' 8 gennaio 1975, parecchie norme restrittive sia per l' assunzione dei supplenti, sia per la loro retribuzione. In particolare, i compensi orari per i supplenti non in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti leggi per l' insegnamento nelle scuole ove prestavano la supplenza venivano ridotti del 30%. La restrizione aveva un fondamento intrinseco oltre che finanziario: era infatti impensabile che un docente privo dei requisiti di studio, o addirittura uno studente, come avveniva specialmente nelle scuole medie e medie superiori, fornisse in linea di principio una prestazione pari a quella del supplito. Un casolimito non infrequente poteva essere configurato dal neostudenti universitario che, uscito pochi mesi prima dal liceo, si trovasse a supplire nella stessa scuola percependo uno stipendio di I. classe d' organico.

Detta risoluzione governativa veniva sostituita da una successiva del 6 aprile 1977 (dec. PA n. 7/1977) con la quale, quo agli effetti remunerativi, si confermava la riduzione del 30% in caso di assenza del titolo di studio e si introduceva la norma secondo cui i portatori di un titolo di insegnamento (patente di maestro elementare o di scuola maggiore) avrebbero percepito in ogni caso un compenso pari almeno a quello previsto dalla legge per l' ordine di scuola per il quale erano abilitati.

Si ritiene che questo provvedimento sia pienamente giustificato nel merito da tutti i punti di vista e perciò se ne propone l' adozione formale indiretta attraverso una modificazione dell' art. 11, cpv. 3 legge stipendi che deleghi al Consiglio di Stato la retribuzione dei docenti supplenti.

Le possibili variazioni del quantum, dei requisiti di studio e delle condizioni di lavoro da un lato e la fluttuante situazione finanziaria dall' altro sconsigliano infatti la definizione dei compensi in un testo di legge. Il Consiglio di Stato si atterrà in ogni caso, come ha fatto dal 1975 a oggi in ossequio alle inequivocabili decisioni del legislatore, a criteri di assoluta severità, ferma restando l' intenzione di retribuire i docenti supplenti con un compenso orario differenziato secondo l' ordine di scuola e il certificato di studio del supplente, la materia di insegnamento e la durata della supplenza. Informiamo infine che il Dipartimento ha elaborato un progetto di risoluzione all' intenzione del Consiglio di Stato con il quale propone ulteriori norme restrittive quanto all' attribuzione di supplenze.

2.3. Conseguenze finanziarie

Impossibile valutarle: un risparmio è tuttavia evidente.

3. Abolizione della quota - parte cantonale sul contributo del datore di lavoro per la cassa pensioni dei docenti delle scuole private

3.1. Modificazione legislativa

- Abrogazione del cpv. 2 dell' art. 14 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (vedi punto 2.1).

3.2. Commento

Il principio secondo cui il datore di lavoro vero e proprio provvede integralmente al versamento del proprio contributo viene esteso anche ai docenti delle scuole private, accomunati finora ai docenti comunali nello stesso articolo di legge e nel beneficio dello stesso provvedimento. Se lo Stato decide ora un trasferimento di oneri a carico di enti pubblici, a non minor ragione deve decidere lo stesso trasferimento a carico di enti privati.

3.3. Conseguenze finanziarie

Il contributo attuale é di circa Fr. 50.000.-- all' ann.

4. Abolizione dell' assegno di natalità (0,2 mio. di franchi)

La concessione di assegni di natalità è sancita dall' art. 7 della legge 15 gennaio 1963 per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza, del seguente tenore:

Art. 4

¹ Le puerpere che sono soggette obbligatoriamente all' assicurazione contro le malattie hanno diritto ad un assegno di natalità di Fr. 100.-- per ogni bambin.

² L' assegno è a carico dello Stato ed è versato dal Comune di domicilio."

Le modalità di pagamento del sussidio sono fissate nel regolamento 5 aprile 1963 concernente gli assegni di natalità.

Nel 1979, il Cantone ha pagato assegni di natalità per un importo complessivo di Fr. 148.700.--.

L' importanza dell' assegno di natalità, già per l' esigua entità del sussidio, è dal 1963 ad oggi di parecchio scemata, a tal punto che la prestazione riveste ora significato pressoché simbolico per il singolo beneficiario.

Nell' assieme, la concessione degli assegni si traduce comunque in un onere ricorrente per lo Stato, onere che non appare più giustificato di fronte alle molteplici esigenze di interventi più prioritari dell' ente pubblico.

D' altro canto, l' ordinamento sugli assegni familiari ai salariati ha assunto, attraverso le diverse revisioni adottate dal 1959 in poi, una funzione importante nell' ambito delle prestazioni sociali riconosciute a coloro che hanno figli minorenni a proprio carico.

L' incremento degli assegni familiari attenua l' incidenza che potrà avere la soppressione dell' assegno di natalità a tal punto da farla risultare sopportabile.

DELEGA AI COMUNI

Settore scolastico (4,5 mio. franchi)

L' impostazione generale proposta dal Consiglio di Stato per il gruppo di provvedimenti circa i rapporti fra lo Stato e i Comuni, consiste in una maggiore comunalizzazione della scuola materna e della scuola elementare, caratterizzata dall' assunzione di maggior oneri finanziari e di più larghe competenze da parte dei Comuni ,e, contemporaneamente, nell' assunzione integrale, da parte dello Stato, delle spese concernenti le scuole organizzate dal Cantone, con la conseguente abolizione dei contributi comunali.

A questo primo gruppo appartengono i seguenti provvedimenti:

5. Abolizione del limite del 10% del gettito fiscale alla partecipazione dei Comuni per gli stipendi dei docenti comunali (art. 34 legge stipendi).
6. Abolizione della quota-parte cantonale sul contributo del datore di lavoro per la cassa pensioni dei docenti delle scuole comunali (art. 14, cpv. 2 legge cassa pensioni).
7. Abolizione di diversi sussidi cantonali per le scuole comunali in materia di arredamenti e materiale didattico (art. 62a LS; art. 115, cpv. 3 LS; art. 117 LS; art. 118 LS), di refezione (art. 113 LS), di doposcuola (art. 113 LS) e di trasporti (art. 114 LS).
8. Abolizione dei contributi comunali per le scuole di avviamento e d' economia domestica in materia di refezione (art. 110 LS) e di trasferte (art. 114 LS).
9. Abolizione dei contributi comunali per gli allievi dei corsi per apprendisti in materia di refezione (art. 161, cpv. 2 LS), di trasferta (art. 162, cpv. 2 LS) e di partecipazione pro allievo (art. 165 LS).
10. Abolizione del contributo comunale all' istruzione scolastica in scuole speciali cantonali (cfr. art. 19 LAI).

Descrizione dei singoli provvedimenti

5. Abolizione del limite del 10% del gettito fiscale alla partecipazione dei Comuni per gli stipendi dei docenti comunali (1,7 mio. franchi)

5.1. Modificazione legislativa

L' art. 34 della legge stipendi è abrogato e sostituito dal seguente: "La spesa dei Comuni per gli stipendi, supplementi e indennità dovuti ai docenti delle scuole comunali e delle case dei bambini in base alla presente legge, compresi i compensi per le supplenze, è sussidiata dal Cantone secondo la legge sulla compensazione intercomunale).

5.2. Commento

Il nuovo articolo che qui si propone ribadisce le nuove percentuali di sussidio introdotte con la legge sulla compensazione intercomunale e ripropone l' abolizione del limite del 10% del gettito fiscale. Questo secondo provvedimento era già stato proposto dal Consiglio di Stato nel proprio messaggio del 13 febbraio 1979 ma non era stato accettato dal Legislativo. Alle ragioni addotte nel citato messaggio, intese adora ad eliminare determinati scompensi nell' applicazione della nuova legge, si aggiungono ora motivi di ben altro peso. Giova tuttavia rammentare che se l' eliminazione del limite del 10 % si ripercuote soprattutto sui Comuni medi e deboli, l' effetto è d' altra parte bilanciato in una certa misura dall' avvenuta modificazione del sistema di compensazione intercomunale.

5.3. Conseguenze finanziarie

Questo provvedimento, che si aggiunge alla modificazione dei criteri di sussidiamento introdotta con la legge sulla compensazione intercomunale, consente allo Stato un ulteriore risparmio di circa 1,7 mio di franchi.

6. Abolizione della quota-parte cantonale sul contributo del datore di lavoro per la cassa

pensioni dei docenti delle scuole comunali (2,0 mio. franchi)

6.1. Modificazione legislativa

- Abrogazione del cpv. 2 dell' art. 14 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

6.2. Commento

Il contributo, che era a carico dello Stato nella misura del 50 %, viene addossato integralmente al vero e proprio datore di lavoro, cioè al Comune.

L' abrogazione del cpv. 2 comporta l' abolizione del contributo cantonale anche per i docenti delle scuole private iscritti nella cassa pensioni dei dipendenti dello Stato; la partecipazione del datore di lavoro sarà quindi interamente a carico degli istituti privati (vedi punto 10).

6.3. Conseguenze finanziarie

Con questo provvedimento il maggior onere a carico dei Comuni può essere valutato a circa 2 mio di franchi all' ann.

7. Abolizione di diversi sussidi cantonali per le scuole comunali (arredamenti, materiale didattico, refezione, doposcuola, trasporti) (1,5 mio. franchi)

7.1. Modificazioni legislative

a) modificazione dell' art. 62a LS; nuovo testo:

"Lo Stato può assegnare ai Comuni sussidi per la costruzione, il riattamento o l' ampliamento degli edifici scolastici e dei relativi impianti o attrezzature per l' educazione fisica";

b) abrogazione del cpv. 3 dell' art. 115 LS concernente il sussidio cantonale per le biblioteche scolastiche;

c) abrogazione dell' art. 117 LS concernente il sussidio cantonale per gli apparecchi audiovisivi;

d) abrogazione dell' art. 118 LS concernente il sussidio cantonale per attrezzature e materiali didattici diversi;

e) abrogazione dell' art. 113 LS concernente il sussidio cantonale per la refezione e per il doposcuola;

f) abrogazione dell' art. 112 LS concernente la possibilità per il Consiglio di Stato di rendere obbligatoria l' istituzione della refezione e del doposcuola;

g) modificazione dell' art. 114 LS; nuovo testo:

"Lo Stato e i Comuni possono facilitare la frequenza delle scuole obbligatorie a coloro che abitano lontano dalla sede scolastica. Le spese di viaggio per gli allievi delle scuole elementari e delle scuole maggiori sono a carico dei Comuni.

Le spese di viaggio per gli allievi delle scuole d' avviamento e d' economia domestica sono a carico dello Stato."

7.2. Commento

La modificazione dell' art. 62a legge della scuola comporta l' abrogazione delle lett. b) e c), relative ai sussidi per l' arredamento delle aule e dei servizi annessi e per l' acquisto del materiale didattico delle scuole maggiori, e la conseguente riunione del rimanente articolo in una sola frase. L' abrogazione dell' art. 112 LS è la logica conseguenza dell' abolizione dei sussidi cantonali per la refezione e per il doposcuola: cadendo i sussidi, lo Stato rinuncia alla facoltà di imporre ai Comuni l' istituzione dei due servizi.

La modificazione dell' art. 114 LS è intesa a chiarire e distinguere i settori d' intervento: per gli allievi delle scuole comunali (elementari e maggiori) provvede il Comune, per gli allievi delle scuole medie obbligatorie organizzate dal Cantone (avviamento ed economia domestica) provvede lo Stato.

Questi provvedimenti hanno come conseguenza istituzionale un aumento delle competenze comunali nei rispettivi settori: acquisto di arredamenti e di materiale didattico, refezione, doposcuola e trasporti. Sono infatti riservate unicamente le competenze cantonali in materia di direzione e di vigilanza didattica.

7.3. Conseguenze finanziarie

Le spese sopportate dal Cantone nell' anno 1979 in questi settori d' intervento sono state le seguenti:

- per arredamenti e materiale didattico	Fr. 454.019.--
- per refezione degli allievi di scuola elementare e maggiore	Fr. 153.217.--
- per trasporto degli allievi di scuola materna, elementare e maggiore	Fr. 1'712'096.-

I sussidi per il doposcuola sono minimi.

Le limitazioni già decise dal Consiglio di Stato nell' ambito delle sue competenze esecutive hanno già portato ad un risparmio di Fr. 800.000.-- per il trasporto degli allievi. La proposta di abolire completamente i sussidi per il trasporto degli allievi procura un ulteriore risparmio di ca. Fr. 900.000.-
-.

8. Abolizione dei contributi comunali per le scuole d' avviamento e d' economia domestica (refezione e trasferte)

(0,1 mio. franchi a favore dei Comuni)

8.1. Modificazioni legislative

a) aggiunta di un cpv. 3, nuovo, all' art. 110 LS, concernente la refezione scolastica:

Le spese per la refezione degli allievi delle scuole di avviamento e d' economia domestica sono a carico delle famiglie con il contributo del Cantone, stabilito dal Consiglio di Stato;

b) aggiunta di un cpv. 3, nuovo, all' art. 114 LS, concernente le spese di trasferta (vedi punto 8.1., lett. g).

8.2. Commento

Le scuole d' avviamento e d' economia domestica, benché appartenenti al settore obbligatorio, sono sempre state organizzate dal Cantone causa il numero limitato delle sedi e la vastità dei comprensori: dalle relative spese di refezione e di trasferta degli allievi si propone pertanto di sgravare completamente i Comuni.

La spesa per la refezione verrà ripartita fra le famiglie e lo Stato, secondo criteri analoghi a quelli applicati negli altri ordini di scuola e secondo una chiave stabilita dal Consiglio di Stato.

8.3. Conseguenze finanziarie

I contributi dei Comuni per le spese di viaggio degli allievi delle scuole d' avviamento e d' economia domestica sono ammontati, nel 1979, a Fr. 145.808.--.

I contributi per le spese di refezione sono conglobati in quelli per gli apprendisti (vedi punto 6.3) che, nel 1979, sono ammontati a Fr. 82.676.--.

9. Abolizione del contributo comunale per gli allievi dei corsi per apprendisti (0,5 mio. franchi

a favore dei Comuni)

9.1. Modificazioni legislative

a) modificazione dell' art. 161, cpv. 2 LS, relativo al servizio di refezione; nuovo testo:

<< Il Consiglio di Stato stabilisce il contributo del Cantone >>;

b) abrogazione dell' art. 162 LS, relativo al sussidio per la trasferta;

c) abrogazione dell' art. 165 LS relativo al contributo dei Comuni in cui gli allievi dei corsi organizzati dal Cantone compiono il tirocinio.

9.2. Commento

Circa la refezione, si osserva che il costo di un pasto pro-allievo era finora.

Così ripartito:

Costo del pasto (situazione 1979)	Fr. 7.10	100%
Partecipazione dell' allievo	Fr. 1.50	21%
Contributo del Comune	Fr. 1.50	21%
Contributo della Confederazione	Fr. 1.10	15%
Contributo del Cantone	Fr. 3.--	43%

L' abolizione del contributo comunale, proposto con il presente messaggio, e l' abolizione del contributo federale, conseguente all' entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale, costituiscono un' occasione per rivedere la chiave di ripartizione.

Giova a questo punto rammentare che gli allievi delle scuole medie, medie superiori e professionali a pieno tempo sono tenuti a partecipare, per la stessa prestazione, con un contributo di Fr. 4.-- al pasto. Per equità di trattamento il Consiglio di Stato ritiene opportuno parificare il contributo degli apprendisti a quello degli altri allievi. Tenuto conto di questa nuova impostazione, il costo di un pasto pro-allievo verrebbe.

Così ripartito:

Costo del pasto (situazione 1979)	Fr. 7.10	100%
Partecipazione dell' allievo	Fr. 4.--	56%
Contributo del Cantone	Fr. 3.10	44%

Sulla base di questa chiave di ripartizione (aumento di cent. 10 al pasto per ca. 60.000 pasti, anno scolastico 1978/79), al Cantone incomberebbe un maggior onere di ca. Fr. 6.000.-- annui.

Circa la trasferta, il Cantone si assume l' intera spesa, dal momento che il vigente art. 162 LS già ne assegna la copertura integrale all' ente pubblico (Cantone e Comuni).

L' aumento dell' onere finanziario per il Cantone ammonterebbe a circa 200.000.-- franchi annui.

L' abolizione del contributo comunale di cui all' art. 165 LS comporta per il Cantone una minore entrata di circa Fr. 210.000.-- annui.

9.3. Conseguenze finanziarie

Nell' anno 1979 i Comuni hanno partecipato con i seguenti importi globali:

- per le spese di refezione (art. 161 LS)	Fr. 82'676.--
- per le spese di trasferta (art. 162 LS)	Fr. 208'936.--
- per il contributo pro-allievo (art. 165 LS)	Fr. 212'180.--

Totale	<u>Fr. 503'792.--</u>
---------------	------------------------------

Il bilancio dei provvedimenti concernenti i sussidi agli apprendisti presenta un aggravio per lo Stato di circa mezzo milione.

10. Abolizione del contributo comunale all' istruzione scolastica in scuole speciali cantonali

10.1. Modificazioni legislative: nessuna

10.2. Commento

La LAI (art. 19, cpv. 2, lett. a) prevede un sussidio per la frequenza scolastica speciale, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni. La circolare 19 settembre 1974 dell' Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che ha peraltro solo valore indicativo, prevede una partecipazione dei Cantoni e del Comuni di 10 franchi (2 x 5 franchi) per ogni giorno di permanenza o di scuola degli allievi in età scolastica. Seguendo il principio enunciato, ossia di sgravare i Comuni da ogni partecipazione alle spese delle scuole organizzate dal Cantone, il Consiglio di Stato intende rinunciare alla riscossione del contributo comunale per gli allievi che frequentano scuole speciali cantonali. Formalmente la decisione può essere adottata con una risoluzione governativa. Questo provvedimento compensa in parte l' aumento del contributo comunale di cui al punto 3.

10.3. Conseguenze finanziarie

I contributi comunali destinati a cadere figurano nel consuntivo 1979, rispettivamente nel preventivo 1980 con i seguenti importi:

	Cons. 79	Prev. 80
251 Centro MPP Stabio	38'471.--	40'000.--
633 Scuole speciali	204'274.--	200'000.--
Totali	<u>242'745.--</u>	<u>240'000.--</u>

Il calcolo sulla base degli allievi attuali porta ad una minore entrata di ca. Fr. 190.000.-

11. Partecipazione dei Comuni al finanziamento delle assicurazioni sociali (8,9 mio. franchi)

Una partecipazione - più o meno elevata - dell' ente pubblico (leggi Confederazione, Cantoni e Comuni) al finanziamento delle prestazioni sociali costituisce una peculiarità del nostro sistema previdenziale: essa ne accentua la solidarietà e ne stimola la funzione redistributiva dei redditi.

Presentemente i Comuni sono chiamati a partecipare al finanziamento delle due più importanti assicurazioni sociali di diritto cantonale, ossia:

- a) l' assicurazione contro le malattie;
- b) le prestazioni complementari all' AVS e all' AI.

Il contributo comunale alle citate assicurazioni è determinato in base alla capacità finanziaria del singolo Comune, con aliquote varianti dal 10 al 70 per cento degli oneri assunti dall' ente pubblico. La partecipazione complessiva del Comune a detti oneri sociali non può superare il massimo del 10 per cento del gettito dell' imposta cantonale.

Per l' anno 1979 la ripartizione degli oneri tra i diversi enti pubblici è stata la seguente:

Assicurazione contro le malattie

Cantone	Fr. 22'496'244.--	
Comuni	Fr. 23'840'385.--	Fr. 46'336'629.--
Prestazioni complementari all' AVS e all' AI		
Confederazione	Fr. 18'129'424.--	
Cantone	Fr. 4'530'723.--	
Comuni	Fr. 6'199'853.--	Fr. 28'860'000.--

Analizzando le incidenze dei singoli Comune si constata che:

- la stragrande maggioranza dei Comuni raggiunge il plafond del 10 per cento;
- la percentuale degli altri Comuni si situa, in generale, attorno al 7-8 per cento, con un valore minimo del 4 per cento;
- nei Comuni economicamente forti il numero degli assicurati alle casse malati al beneficio dei sussidi e delle persone aventi diritto alle prestazioni complementari AVS/AI è proporzionalmente più ridotto.

Per quanto attiene invece alle istituzioni sociali rette in modo esaustivo del diritto federale, ossia l' AVS e l' AI, il Cantone si è sinora assunto l' intero contributo addebitatogli dalla Confederazione, in conformità degli articoli 102 LAVS e 78 LAI.

Per l' anno 1980 il Ticino dovrà versare ai fondi cantonali:

Per l' AVS	Fr. 20'308'000.--
Per l' AI	Fr. 18'304'000.--
Totale	Fr. 38'612'000.--

Nell' ambito dei provvedimenti proposti con il presente messaggio, il Consiglio di Stato reputa giustificato introdurre anche per questi rami assicurativi - analogamente a quanto previsto in altri Cantoni fin dall' istituzione dell' AVS (1948) e dell' AI (1960) - il principio di una partecipazione finanziaria comunale, applicando il massimale, che rimane invariato al 10 per cento, del gettito dell' imposta cantonale per tutte le quattro previdenze sociali.

Tale innovazione non avrà praticamente alcuna ripercussione sulle finanze dei Comuni "meno forti". Per contro, l' accresciuto contributo dei Comuni "forti" attenuerà le attuali discrepanze della partecipazione finanziaria (espressa in percentuali).

In difetto di dati statistici, il contributo del singolo Comune sarà calcolato applicando i criteri analoghi a quelli della Confederazione, secondo la seguente formula:

- contributo del Ticino all' AVS e all' AI: numero abitanti = aliquota pro capite;
- aliquota pro capite x numero abitanti del Comune x percentuale di partecipazione.

Per ragioni pratiche tale chiave di riparto sarà adottata anche per l' assicurazione contro le malattie e le prestazioni complementari.

Conseguenze finanziarie stimate: + 8,9 mio. franchi

Tenuto conto dell' adeguamento delle quote CM - che elimineranno le necessità di copertura comunale dei disavanzi CM (3 milioni) - la conseguenza per i Comuni è stimata in 8,9 milioni di franchi.

12. Contributo comunale per le abitazioni economiche sussidiate (1,9 mio. franchi)

La legge cantonale d' applicazione alla legge federale 19 marzo 1965, del 16 giugno 1966, prevedeva all' art. 3 un contributo da parte dei Comuni non inferiore a 2-3% del capitale investito all'

anno per 20 anni.

Con la modifica 17 aprile 1973 il Gran Consiglio decise di attribuire al Cantone, per le richieste di sussidio presentate dal 1. gennaio 1973, l' onere fino a quel momento a carico del Comune.

Scopo di tale modifica, come lo si rileva dal rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sul rapporto della Commissione speciale incaricata del preavviso preliminare sull' iniziativa parlamentare degli on. G. Buffi e confirmatari, era di incentivare la costruzione di abitazioni economiche in un momento di penuria di alloggi a buon mercato.

Quest' azione, con i relativi stanziamenti di sussidi per il periodo di vent' anni, è terminata a fine 1976 per prescrizioni legislative federali (art. 65 legge federale 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l' accesso alla loro proprietà).

In considerazione dell' onere assunto dal Cantone si propone di reintrodurre, per le abitazioni sussidiate nel periodo 1973 - 1976, la partecipazione dei Comuni nell' identica misura prevista dalla legge cantonale prima dell' anzidetta modifica.

In base ai dati relativi al 1979 l' onere annuo da sopportare dai Comuni si eleva a Fr. 1'870'000.--e concerne 2526 alloggi.

Vi chiediamo quindi di approvare l' allegato disegno di decreto legge.

13. Contributi comunali per l' assistenza sociale 3,7 mio. franchi)

In buona parte delle legislazioni cantonali in materia di assistenza pubblica il finanziamento è ripartito secondo modalità diverse tra Cantone e Comune di domicilio dell' assistito.

L' attuale legge cantonale sull' assistenza sociale dell' 8 marzo 1971 prevede all' art. 32 che gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione di questa legge sono posti a carico del bilancio ordinario dello Stato, riservato il diritto di rimborso e di regresso verso i beneficiari o i parenti obbligati secondo l' art. 328 del codice civile.

Il Comune per il tramite del Municipio, è organo consultivo di coordinamento e di indagine ed i suoi compiti sono specificati dall' art. 51 all' art. 57 della legge. Se oggi si può presumere che le amministrazioni comunali non applicano completamente le loro competenze perché tutto l' onere finanziario è assunto dal Cantone, con la modifica legislativa proposta è da acquisire che, stimolate anche dalla partecipazione finanziaria, le amministrazioni comunali abbiano a farsi parte diligente nell' esame delle domande e delle proposte di modifica delle prestazioni correnti.

Conseguenze finanziarie: in base ai dati del consuntivo 1979 l' onere netto a carico dei Comuni sarebbe di Fr. 3,75 milioni all' ann.

14. Contributo comunale per l' assistenza alle persone anziane

L' assistenza alle persone anziane in base all' art. 6 della legge 25 giugno 1973 garantisce un sussidio ricorrente da Fr. 2.-- fino ad un massimo di Fr. 10.-- al giorno per giornata di presenza in un istituto riconosciuto.

Inoltre, per anziani affetti da malattie croniche o invalidanti che richiedono assistenza accentuata il sussidio può essere corrisposto fino ad un massimo di Fr. 35.-- per giornata di presenza.

Questi contributi alla gestione corrente sono a carico del Cantone. Anche in questo settore si ritiene di chiedere la partecipazione dei Comuni di domicilio dell' anziano ospite di un istituto riconosciuto,

con un contributo di Fr. 2.-- per giornata di presenza.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni che gestiscono una casa per anziani sono ovviamente esentati per i loro domiciliati, dal versamento del contributo comunale. Le rette a carico degli ospiti saranno modificate; con effetto 1. gennaio 1981 verranno introdotte rette differenziate corrispondenti alla capacità di reddito. Sia chiaro, che malgrado queste differenziazioni di rette, deve valere come finora la regola sull' uguaglianza di trattamento.

Vi proponiamo dunque l' introduzione di un articolo 6 bis, nuovo, nella legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973.

Questo contributo richiesto ai Comuni e la parallela adozione di rette differenziate contribuiranno a medio termine a contenere la crescita delle spese statali in questo settore. Una quantificazione immediata non è evidentemente possibile, data anche la forte mobilità della popolazione ospite delle case per anziani.

15. Contributo comunale per minorenni ospiti di istituti riconosciuti (0,5 mio. franchi)

Secondo l' art. 15 bis, cpv. 2, della legge 15 gennaio 1963 sulla protezione della maternità e dell' infanzia, "il Comune di domicilio di un minorenne ospite di un istituto riconosciuto dallo Stato deve versare un contributo finanziario calcolato sulla base di quanto previsto dalla legge federale sull' assicurazione invalidità".

E' fatto cioè riferimento all' art. 19, cpv. 2, lett. a, LAI che così recita: "I sussidi comprendono:

a) un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni corrispondente alle loro spese per l' istruzione dei minorenni non invalidi".

Valendosi di questa disposizione, l' Ufficio federale delle assicurazioni sociali indica periodicamente alle Autorità cantonali l' ammontare della partecipazione finanziaria dei Cantoni e dei Comuni. Lo ha fatto l' ultima volta con circolare del 19 settembre 1974, nella quale è precisato l' importo della partecipazione dei Cantoni e dei Comuni in rispettivi Fr. 5.--giornalieri e per allievo a far tempo dal 1. gennaio 1975, contributo tuttora vigente.

Queste indicazioni dell' Autorità federale prescindono da considerazioni circa l' onere finanziario derivante al Cantone dall' assunzione o meno delle spese d' esercizio degli istituti per minorenni riconosciuti, come all' art. 15 bis cpv. 1, della legge 15 gennaio 1963, introdotto il 2 luglio 1974. Pare giustificato al Consiglio di Stato che, nel commisurare la partecipazione del Cantone e dei Comuni alle spese per l' istruzione dei minorenni invalidi, si tenga in debito conto l' onere supplementare assunto dal Cantone per finanziare la gestione degli istituti. In questo ordine di idee, il Consiglio di Stato intende proporre che l' importo giornaliero a carico dei Comuni, per gli istituti di cui all' art.. 8 della legge, sia aumentato dagli attuali Fr. 5.-- a Fr. 8.--.

Attualmente per tutti gli istituti AI e no riconosciuti ai sensi della legge i Comuni contribuiscono con 5 franchi al giorn. Per gli asili nido il contributo è versato unicamente per gli ospiti di famiglie di condizioni economiche modeste.

L' aumento del contributo comunale sarà di Fr. 550'000.--. Allevierà l' onere statale nella misura in cui sarà possibile aumentare le rette a carico delle famiglie.

16. Contributo comunale per gli asilnido

Finora il Comune di domicilio di un minorenne ospite di un asilo-nido partecipa con un contributo di Fr. 5.-- per giornata di presenza. Questo importo è versato unicamente per gli ospiti di famiglie di condizioni economiche modeste.

L' impostazione generale corrisponde a quella proposta per il settore scolastico e prevede un intervento più consistente da parte dei Comuni.

Con la modifica legislativa che vi sottoponiamo si chiede di far partecipare i Comuni agli eventuali disavanzi d' esercizio degli asili-nido in base alle giornate di presenza dei propri residenti e tenendo conto dell' indice di capacità finanziaria.

Il consuntivo 1979 dei sette asili-nido riconosciuti presenta un disavanzo di 3,4 mio di franchi.

L' adozione della modifica legislativa sopraccitata provoca un minor onere per il Cantone di 1,95 mio di franchi.

Parallelamente verranno riviste le rette a carico delle famiglie. Le entrate degli asili nido dovrebbero registrare un aumento nell' ordine di Fr. 300'000.-- circa.

Ai Comuni interessati verranno sottoposti regolarmente i conti preventivi e consuntivi degli asili-nido.

Inoltre i Comuni potranno designare un loro rappresentante nelle Commissioni di gestione.

17. Abrogazione di alcuni sussidi di piccola entità ai Comuni (1,3 mio. franchi)

L' erogazione di sussidi di piccola entità provoca un onere amministrativo sproporzionato. Questo è il primo motivo che consiglia il loro abbandono, tanto più che da molte parti si esige la razionalizzazione dell' amministrazione pubblica.

Se questi sussidi sono spesso irrilevanti per i singoli Comuni, il loro totale diventa però spesso abbastanza importante per il Cantone. Si pensi al sussidio di cancelleria, che può giungere a un massimo di 5.000 franchi per Comune, ma che complessivamente costa allo Stato circa 800'000.-- franchi all' ann.

E' questo il secondo, decisivo motivo per l' abrogazione dei sussidi che elenchiamo:

- esercizi pubblici e cinematografi (Fr. 240'000.--)
- liquidazioni (Fr. 10'000.--)
- capi sezione militare (Fr. 90'000.--)
- risanamento suolo (Fr. 53'000.--)
- uffici del lavoro (Fr. 200'000.--)
- sussidio di cancelleria (Fr. 680'000.--).

Restano ancora diversi movimenti finanziari tra Cantone e Comuni, che possono essere semplificati. La loro analisi esige tuttavia un attento esame economico e giuridico, essendo essi legati all' adempimento di precisi compiti. La loro modificazione comporta spesso la riorganizzazione delle procedure d' incasso, che non può venir improvvisata.

Cinema e esercizi pubblici

L' erogazione ai Comuni di una parte delle tasse sugli esercizi pubblici è motivata dai compiti di vigilanza che il Comune si assume in questo campo.

Da lungo tempo tuttavia la vigilanza comunale viene espletata nell' ambito dei normali compiti di mantenimento dell' ordine pubblico, senza causare particolari oneri all' ente locale. Per contro, il Cantone ha visto ampliarsi le sue competenze di vigilanza, soprattutto in materia di igiene.

Per queste ragioni, oltre che per l' esiguità degli importi versati è consigliabile l' abrogazione di questi contributi.

Liquidazioni e operazioni analoghe

Anche qui con l' andar del tempo l' onere maggiore è svolto dalle istanze cantonali, mentre al Comune sono riservate incombenze che vengono svolte all' interno dei normali compiti di polizia.

Uffici del lavoro

Il sussidio previsto per il 1980 agli Uffici comunali e consortili del lavoro è di Fr. 210'000.-- di cui Fr. 145'000.-- per le spese di gestione dell' Ufficio consortile di Lugano (cioè Fr. 1'700.-- in media per Comune). I rimanenti Fr. 65'000.-- sono distribuiti tra 161 Comuni, con una media di Fr. 400.--.

L' esiguità di questi importi incide in misura irrilevante sulle finanze comunali e si ritiene tra l' altro doveroso che anche le amministrazioni comunali assumano almeno una minima parte degli oneri finanziari per il servizio di collocamento.

Risanamento suolo e abitato

Con l' adozione del decreto legislativo sul rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978 e la relativa abrogazione dell' art. 2 lett. a) e b) del decreto legislativo concernente l' azione di risanamento del suolo e dell' abitato del 5 dicembre 1955, risultano ora sussidiabili in base a quest' ultimo decreto la sistemazione, l' ampliamento o il rifacimento di acquedotti, di cimiteri e la formazione di piazze pubbliche nel caso di eliminazione di letamai (art. 2 lett. c) d) e)).

L' esiguità delle richieste e dei contributi stanziati nel corso degli ultimi anni depongono a favore dell' abrogazione del decreto legislativo 5 dicembre 1955 ritenuto che gli acquedotti sono sussidiabili in base all' ordinanza federale 14 giugno 1971 concernente l' assegnazione di sussidi a favore delle bonifiche fondiari e degli edifici murali ed al relativo decreto cantonale del 3 luglio 1973.

Capi sezione militari

I Comuni tendono sempre più ad affidare il compito del capo sezione militare agli impiegati a tempo pieno presso la cancelleria, ciò che è oltre tutto auspicabile, nell' interesse del milite in particolare.

La centralizzazione dell' incasso delle tasse militari, prima affidate ai capi sezione militari, ha ridotto i loro compiti, per cui non vi è più ragione di mantenere un contributo ai Comuni e si propone perciò d' abrogare l' art. 11 del DL concernente i capi sezione.

Sussidio di cancelleria

Il sussidio di cancelleria venne introdotto con un decreto legislativo del 4 settembre 1918 per sostenere i Comuni nel pagamento dei segretari comunali. Detto decreto fissava infatti gli onorari minimi dei segretari comunali, costituendo per i Comuni soprattutto piccoli un notevole onere supplementare. Per un Comune di mille abitanti l' onorario del segretario era di 1.000 franchi, il sussidio di cancelleria di 200 franchi cioè del 20%.

Oggi le proporzioni sono evidentemente cambiate, e il sostegno ai Comuni piccoli viene dato dalla compensazione intercomunale. Il sussidio di cancelleria non ha quindi più il significato di un tempo e appare opportuna la sua abrogazione.

18. Sussidiamento piazze di tiro

L' ordinanza federale sul tiro a segno fuori dal servizio militare del 5 novembre 1975, impone ai Comuni (art. 22) l' obbligo di mettere a disposizione le piazze di tiro.

Il Cantone Ticino per favorire in particolare il consorzio dei Comuni nella costruzione delle

stesse, allo scopo di diminuire i costi d' investimento e per ridurre le fonti di rumore, sussidia tali opere. Ciò non toglie che i Comuni debbano assumersi in questo ambito maggiori responsabilità.

19. Legge cantonale sulla protezione civile

L' attuale cpv. 1 dell' art. 13 della legge cantonale sulla protezione civile fa una distinzione tra i sussidi riconosciuti ai Comuni ed ai Consorzi:

- da un minimo del 20% a un massimo del 25% ai primi
- da un minimo del 25% a un massimo del 30% ai secondi.

Il cpv. 2 sancisce il criterio della capacità finanziaria dei Comuni.

Se si considera che con la riveduta legge federale sulla PCi tutti i Comuni sono chiamati ad organizzare la PCi, si deve convenire che occorre procedere al consorzio degli stessi.

Il consorzio dei Comuni crea notevoli risparmi, poiché diminuiscono le infrastrutture e il personale da istruire.

Le infrastrutture vengono realizzate in edifici pubblici e possono essere usate per altri scopi, per cui i Comuni ne traggono un vantaggio. Gran parte poi delle infrastrutture sono realizzate negli edifici pubblici dello Stato, per cui i Comuni beneficiano gratuitamente del sedime.

Per queste ragioni si propone una modifica degli art. 13 e 14 e si elimina il cpv. 2 dell' art. 13.

MAGGIORI ENTRATE

20. Aumento dell' imposta sul maggior valore immobiliare (2,2 mio. franchi)

Dal 1974 il problema relativo all' aumento dell' imposta sul maggior valore immobiliare torna sul tavolo della discussione; basti in questo contesto richiamare gli atti parlamentari relativi ai messaggi n. 2199 del 25 novembre 1976 e n. 2264 del 9 novembre 1977, che permisero una maggiorazione di un' imposta sul maggior valore prima del 15% fino al 31 dicembre 1976, poi del 20% fino al 31 dicembre 1978. Le motivazioni per questi aumenti sono sempre e unicamente state, come giustamente rilevato dalla Commissione della gestione, di carattere finanziario e così è oggi, quando lo scrivente Consiglio propone di aumentare del 20% le aliquote d' imposta sul maggior valore, per assicurarsi prima del riparto annuale al fondo di compensazione intercomunale e ai Comuni, un maggior introito di circa 2 milioni di franchi annui. Trattandosi di una modifica che intende essere durevole appare utile e giustificato modificare direttamente le aliquote d' imposta. Onde ottenere questo risultato viene pertanto proposta la relativa modifica dell' art. 5 della LIMVT.

Ci si rende conto che in un momento di recessione economica un aggravio dell' onere fiscale potrebbe apparire controproducente, si è quindi cercata una soluzione equilibrata che permette di affrontare i problemi finanziari dello Stato senza compromettere oltre misura il settore immobiliare.

Parimenti si propone sempre per motivi essenzialmente finanziari la modifica dell' art. 26 LIMVI, che regola il riparto dell' imposta. Il meccanismo proposto abroga anzitutto il cpv. 2 secondo cui per le alienazioni in cui l' acquirente è un Comune o un consorzio di Comuni l' imposta è versata interamente al Comune o proporzionalmente ai Comuni componenti il consorzio e vincola inoltre il ritorno ai Comuni al moltiplicatore d' imposta. I Comuni che hanno il moltiplicatore superiore al 100% non subiranno diminuzioni in sede di riparto, fatta astrazione per i casi regolati dal cpv. 2 e di cui si chiede l' abrogazione, mentre i Comuni con moltiplicatore inferiore al 100% subiranno una diminuzione proporzionale ai punti di scarto. La commisurazione al moltiplicatore comunale della quota parte dell' imposta sul maggior valore immobiliare spettante ai Comuni di situazione dei fondi rappresenta pertanto in determinati casi una maggiore entrata per lo Stato e tiene allo stesso tempo conto del potenziale finanziario fra i Comuni non agiati ed impossibilitati quindi a coprire il

fabbisogno con i soli mezzi propri (moltiplicatore comunale superiore al 100%) e i Comuni più agiati, i quali possono rinunciare a parte della capacità fiscale dei loro contribuenti (moltiplicatore inferiore al 100%).. La modifica proposta rispetto alla situazione attuale (1979) comporterà una minor quota complessiva dei Comuni di circa Fr. 270'000.--.

21. Imposta sull' energia

Nell' ambito della ricerca di nuove fonti di entrata, il Consiglio di Stato ha esaminato la possibilità di introdurre un' imposta sulla produzione o sul consumo di energia elettrica.

L' esame della possibilità di imporre la produzione di energia elettrica non è ancora finito mentre, sulla base di un parere dell' avv. S. Ghiringhelli, si è già giunti alla conclusione negativa per quanto riguarda l' imposizione del consumo di energia elettrica nel Cantone. In quanto strutturata come un tributo a carico del consumatore, simile imposta sarebbe anticostituzionale, perché lesiva dell' art. 41 ter Cost. fed.

Questa norma conferisce, al cpv. 1 lett. a), alla Confederazione la facoltà di prelevare un' imposta sulla cifra d' affari.

Il cpv. 2 della norma stessa stabilisce:

"Le cifre d' affari che la Confederazione grava o esenta d' imposta secondo il capoverso 1 lettera a) o b) non possono essere sottoposte, nei Cantoni e nei Comuni, a un' imposta del medesimo genere."

Da questa formulazione discende intanto che il problema della costituzionalità o no di un' imposta cantonale sul consumo di energia elettrica è indipendente dall' approvazione in sede federale del recentissimo progetto di legge federale concernente la modificazione del decreto che istituisce un' imposta sulla cifra d' affari (Imposizione dell' energia), di cui al messaggio 25 giugno 1980 del Consiglio federale, pubblicato in FF N. 30, volume II, del 29 luglio 1980, pagg. 809 segg.

Perplessità fa sorgere il fatto che l' imposta federale sulla cifra d' affari, pur avendo come oggetto non già il consumo, bensì la fornitura di merce, colpisce in ultima analisi il consumatore: infatti l' art. 29 frase 1 DCA autorizza espressamente il trasferimento di detta imposta all' acquirente della merce e tale trasferimento costituisce la regola.

Si veda, uno per tutti, E. Blumenstein, "System des Steuerrechts", III ed., Zurigo 1971, pagg. 173 e segg. e 179 segg.

D' altra parte l' art. 13 cpv. 1 lett. a) DCA assoggetta all' imposta federale sulla cifra d' affari anche il consumo personale di merci da parte di grossisti.

L' avv. Wilhelm Wellauer di Berna, autore del testo sedie eidgenössische Warenumsatzsteuer., Berna, 1959, aveva invece espresso un' opinione più possibilistica, sia pure nei limiti di una consultazione telefonica.

Ogni dubbio pare tuttavia fugato, in senso negativo, dalla sentenza inedita 22 dicembre 1978 della Camera di diritto pubblico del Tribunale federale, in re B. ed H. c. Comuni di Ginevra e di Lancy relativa alla tassa professionale percepita dai Comuni ginevrini.

Al cons. 6., pag. 18, di tale sentenza il Tribunale federale ha Così definito la nozione d' imposta del medesimo genere di quella federale sulla cifra d' affari, che l' art. 41 ter cpv. 2 Cost. vieta ai Cantoni ed ai Comuni di prelevare sulle cifre d' affari gravate o esentate dalla Confederazione:

"Comme "impôt du même genre" que le droit fédéral interdit aux cantons de prélever, il faut considérer tout impôt de consommation dont la charge économique est financièrement supportée par le dernier acquéreur (l' utilisateur) et qui est calculée en fonction du prix de la marchandise. La compétence fédérale de percevoir un impôt de consommation n' exclut pas la faculté pour les cantons d' utiliser les chiffres d' affaires des entreprises pour calculer un impôt cantonal, à la condition

qu' ils ne cherchent pas par là à en charger finalement aussi le consommateur en fonction du prix de la marchandise, (la sottolineatura è nostra).

Questa formulazione esclude in termini non equivoci la costituzionalità di un' imposta cantonale sul consumo di energia elettrica, considerato appunto com' essa andrebbe economicamente a carico dell' ultimo acquirente e sarebbe calcolata in funzione del prezzo da lui pagato.

Un' imposta di questo tipo avrebbe poi dato adito ad obiezioni di altra natura, sia per il suo carattere d' imposta indiretta, sia perché avrebbe colpito un unico genere di energia, vale a dire quella elettrica.

Anche dal punto di vista economico l' imposizione studiata non trova una sufficiente giustificazione. In questo periodo si conosce un forte rincaro energetico e la Confederazione prospetta sia l' estensione dell' ICA all' energia, sia l' introduzione di una sua imposta sull' energia. Un ulteriore aggravio è quindi da evitare.

DIVERSI

22. Pubblicazione dei sussidi

(iniziativa elaborata dell' on. Pedrazzi dell' 8 ottobre 1979)

Un esame delle possibilità di aumento dell' efficienza della spesa pubblica deve considerare anche le proposte che intendono procurare non tanto un risparmio immediato quanto un maggior controllo popolare sull' azione statale. E' il caso dell' iniziativa dell' on. Pedrazzi sulla pubblicazione dei sussidi.

Già attualmente la Cancelleria dello Stato emana regolarmente alla stampa la comunicazione dei principali sussidi concessi dal Consiglio di Stato, pur senza entrare nel dettaglio delle decisioni concernenti singoli cittadini.

Un' estensione di questa procedura non è pensabile già per motivi pratici: la pubblicazione di ogni sussidio occuperebbe troppe pagine del Foglio ufficiale, con tutte le conseguenti difficoltà di lettura. L' onere amministrativo per la raccolta dei dati sarebbe notevole, poiché si dovrebbero estrarre i dati dalle risoluzioni governative (la contabilità registra non i totali dei sussidi ma i singoli acconti e i saldi).

L' esame dell' iniziativa fa poi nascere qualche perplessità sia sulla reale utilità di un sistema come quello proposto, sia sulla sua compatibilità con il rispetto della personalità. L' iniziativa propone infatti di eccettuare i sussidi assistenziali, pur menzionando esplicitamente le borse di studio fra le posizioni da pubblicare. Ora, proprio le borse di studio e altri contributi simili che dipendono dalla forza finanziaria dei destinatari, sono paragonabili ai sussidi assistenziali, che per comprensibili motivi esigono discrezione. La distinzione tra sussidi da pubblicare e da non pubblicare comporta quindi un' insicurezza troppo grande, non essendo ad esempio chiaro come considerare le esenzioni, i condoni fiscali e moltissimi altri casi.

Proponiamo perciò a codesto Gran Consiglio la reiezione dell' iniziativa in questione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori, l' espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: F. Caccia

Il Cancelliere: A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

concernente alcuni provvedimenti di risparmio nel settore scolastico (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

Art. 4

¹ lett. g. stralciato.

² I predetti supplementi non sono cumulabili.

Art. 11, cpv. 3

c) Nei casi di supplenza dei docenti

³ I docenti supplenti sono retribuiti con un compenso stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 34

La spesa dei Comuni per gli stipendi, supplementi e indennità dovuti ai docenti delle scuole comunali e delle case dei bambini in base alla presente legge, compresi i compensi per le supplenze, è sussidiata dal Cantone secondo la legge sulla compensazione intercomunale.

Art. 2

La legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 14, cpv. 2

abrogato

Art. 3

La legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

Art. 62a

Lo Stato può assegnare ai Comuni sussidi per la costruzione, il riattamento o l' ampliamento degli edifici scolastici e dei relativi impianti o attrezzature per l' educazione fisica.

Art. 110, cpv. 3 (nuovo)

Le spese per la refezione degli allievi delle scuole di avviamento e d' economia domestica sono a carico delle famiglie con il contributo del Cantone, stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 112

abrogato.

Art. 113

abrogato

Art. 114

Lo Stato e i Comuni possono facilitare la frequenza delle scuole obbligatorie a coloro che abitano lontano dalla sede scolastica.

Le spese di viaggio per gli allievi delle scuole elementari e delle scuole maggiori sono a carico dei Comuni.

Le spese di viaggio per gli allievi delle scuole d' avviamento e d' economia domestica sono a carico dello Stato.

Art. 115, cpv. 3

abrogato

Art. 117

abrogato

Art. 118

abrogato

Art. 161, cpv. 2

Il Consiglio di Stato stabilisce il contributo del Cantone.

Art. 162

abrogato

Art. 165

abrogato

Art. 4

Decorso i termini per l' esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

LEGGE

concernente la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sulla protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963 è modificata come segue:

Art. 4

abrogato

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di
LEGGE

concernente la partecipazione comunale alle spese AVS/AI (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull' AVS è modificato come segue:

Partecipazione finanziaria dei Comuni

Art. 18bis (nuovo)

1 Comuni partecipano al finanziamento del contributo previsto dall' art. 103 cpv. 2 della legge federale sull' AVS.

2 La quota parte a carico del singolo Comune e calcolata in base alla sua capacità finanziaria, sulla somma che si ottiene dividendo il contributo addebitato al Cantone nell' anno di computo per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

3 La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, della legge sull' assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, superstiti e invalidità, e del decreto legislativo concernente l' applicazione della legge federale sull' invalidità non può superare il 10 per cento del gettito dell' imposta cantonale per il Comune nell' anno che sarà stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 2

Il decreto legislativo concernente l' applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull' invalidità è modificato come segue:

Partecipazione finanziaria dei Comuni

Art. 6 bis (nuovo)

1 I Comuni partecipano al finanziamento del contributo previsto dall' art. 78, cpv. 2 della legge federale sull' AI.

2 La quota parte a carico del singolo Comune è calcolata in base alla capacità finanziaria, sulla somma che si ottiene dividendo il contributo addebitato al Cantone nell' anno di computo per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

3 La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, della legge sull' assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità e del decreto legislativo di applicazione della legge federale sull' AVS non può superare il 10 per cento del gettito

dell' imposta cantonale per il Comune nell' anno che sarà stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 3

La legge sull' assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 è modificata come segue:

Art. 48, cpv. 2

La partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria sull' importo che si ottiene dividendo l' onere dell' anno di computo (cpv. 1) addebitato al Cantone per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

Art. 48, cpv. 5

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, della legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità, del DL di applicazione della legge federale sull' AVS e del DL concernente l' applicazione della legge federale sull' assicurazione invalidità non può superare il 10 per cento del gettito dell' imposta cantonale per il Comune nell' anno che sarà stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 4

La legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità del 21 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 25, cpv. 2

La partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria sull' importo che si ottiene dividendo l' onere dell' anno di computo (cpv. 1. lett. b) addebitato al Cantone per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

Art. 25, cpv. 4

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, della legge sull' assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie, del DL di applicazione della legge federale sull' AVS e del DL di applicazione della legge federale sull' assicurazione invalidità non può superare il 10 per cento del gettito dell' imposta cantonale per il Comune nell' anno che sarà stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 5

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di
LEGGE

concernente il promovimento della costruzione di abitazioni; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge concernente il promovimento della costruzione di abitazioni del 16 giugno 1966 (modificazione del 17 aprile 1973) è modificata come segue:

Aiuto comunale

Art. 2. cpv. 3 (nuovo)

I Comuni partecipano alle spese annue assunte dallo Stato nella seguente misura:

a) dello 0,66% dell' investimento per gli alloggi di cui al cpv. 1;

b) dell' 1% dell' investimento per gli alloggi di cui al cpv. 2.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

LEGGE

concernente l' assistenza sociale; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sull' assistenza sociale dell' 8 marzo 1971 è modificata come segue:

Partecipazione di Comuni

Art. 32 bis (nuovo)

Il Comune di domicilio dell' assistito partecipa alle spese per prestazioni assistenziali, ed agli eventuali ricuperi, nella misura del 30 %.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge concernente il promovimento, 11 coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, è modificata come segue:

Partecipazione di Comuni

Art. 6a (nuovo)

¹ Il Comune di domicilio di un anziano ospite in un istituto riconosciuto partecipa alle spese delle case per anziani con un contributo di Fr. 2.-- per giornata di effettiva presenza.

² I Comuni ed i consorzi di Comuni che gestiscono una casa per anziani non soggiacciono per gli ospiti domiciliati all' obbligo di cui al capoverso precedente.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

LEGGE

concernente la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza;
modificazione (del

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge concernente la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963 è modificata come segue:

Art. 15 bis, cpv. 1

La spese d' esercizio degli istituti comunali, consortili o privati, riconosciuti dallo Stato e destinati per statuto a svolgere uno dei compiti previsti dagli articoli 5, 6 e 8 della presente legge sono assunte dal Cantone con le riserve previste al secondo, al terzo ed al quarto capoverso.

Art. 15 bis, cpv. 2

Il Comune di domicilio di un minorenni ospite di un istituto di cui all' art. 8 della legge deve versare un contributo finanziario calcolato sulla base di quanto previsto dalla legislazione federale sull' assicurazione per l' invalidità nella misura massima del doppio.

Art. 15 bis, cpv. 3

Il Comune di domicilio di un minorenni ospite di un istituto di cui all' art. 6 della legge partecipa alla copertura degli eventuali disavanzi d' esercizio in base alle giornate di presenza dei propri residenti. Il Cantone sussidia i Comuni in base alla loro forza finanziaria.

Art. 15 bis, cpv. 4

Dall' intervento finanziario del Cantone sono dedotti:

a) la partecipazione dei Comuni di cui al cpv. 2 e 3.

Art. 15 bis, cpv. 5

Qualora gli istituti riconosciuti dallo Stato svolgessero solo parzialmente i compiti prescritti dagli art. 5, 6 e 8 della presente legge, l' intervento finanziario del Cantone sarà accordato parzialmente.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

LEGGE

concernente la soppressione di alcuni sussidi minori ai Comuni (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 è modificata come segue:

Art. 14. cpv. 2

abrogato

Art. 2

La legge sui cinematografi del 1. settembre 1919 è modificata come segue:

Art.8

abrogato

Art. 3

La legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967 è modificata come segue:

Art. 35

abrogato

Art. 4

La legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe del 1. marzo 1966 è modificata come segue:

Art. 5, cpv. 4

abrogato

Art. 5

Il decreto legislativo concernente i capisezione militari del 20 giugno 1958 è modificato come segue:

Art. 11

abrogato

Art. 6

Il decreto legislativo concernente l' azione di risanamento del suolo e dell' abitato del 5 dicembre 1955 è abrogato.

Art. 7

La legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952 è modificata come segue:

Art. 9

abrogato

Art. 8

La legge concernente l' organico dei segretari comunali é modificata come segue:

Art. 10

abrogato

Art. 9

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento delle piazze di tiro; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato.

d e c r e t a :

Art. 1

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro è modificato come segue:

Art. 3

Quando le circostanze o il pubblico interesse lo giustificano, il Consiglio di Stato ordinerà la costituzione di consorzi di Comuni per l' esecuzione di un' unica piazza di tiro.
In tal caso l' importo del sussidio può raggiungere il 25% della spesa preventivata.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente modificazione è pubblicata nel

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di
LEGGE

cantonale sulla protezione civile; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge cantonale sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 13, cpv. 1

Sul totale delle spese di protezione civile riconosciute e sussidiate dalla Confederazione, il Cantone assegna un sussidio del 20%.

Art. 14, lett. a)

Sul totale delle spese di protezione civile riconosciute e sussidiate dalla Confederazione il Cantone assegna:

a) ai Comuni il 20% agli stabilimenti sanitari (ospedali, cliniche), agli asili, ai ricoveri, agli istituti scolastici.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

Disegno di
LEGGE

concernente l' imposta sul maggior valore immobiliare; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 ottobre 1980 n. 2478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge concernente l' imposta sul maggior valore immobiliare è modificata come segue:

Aliquote d' imposta

Art. 15

¹ Nel caso previsto dall' art. 5, primo capoverso, lett. a) l' imposta corrisponde:

Per i primi 10'000.-- Fr. d' imponibile	al 3,6%
Per gli ulteriori 40'000.-- Fr. d' imponibile	al 4,8%
Per gli ulteriori 50'000.-- Fr. d' imponibile	al 6,0%
Per la quota d' imponibile che supera Fr. 100'000.--	al 7,2%

² Nel caso previsto dall' art. 5, primo capoverso, lett. b). l' imposta corrisponde:

1. se l' alienante è proprietario del fondo da oltre tre anni, ma non da più di cinque:

Per i primi 10'000.-- Fr. d' imponibile	al 10,8%
Per gli ulteriori 40'000.-- Fr. d' imponibile	al 13,2%
Per gli ulteriori 50'000.-- Fr. d' imponibile	al 15,6%
Per la quota d' imponibile che supera Fr. 100'000.--	al 18,0%

2. se l' alienante è proprietario del fondo da oltre un ann. ma non da più di tre:

Per i primi 10'000.-- Fr. d' imponibile	al 19,2%
Per gli ulteriori 40'000.-- Fr. d' imponibile	al 21,6%
Per gli ulteriori 50'000.-- Fr. d' imponibile	al 26,4%
Per la quota d' imponibile che supera Fr. 100'000.--	al 26,4%

3. se l' alienante è proprietario del fondo da non più di un anno:

Per i primi 10'000.-- Fr. d' imponibile	al 28,8%
Per gli ulteriori 40'000.-- Fr. d' imponibile	al 31,2%
Per gli ulteriori 50'000.-- Fr. d' imponibile	al 33,6%
Per la quota d' imponibile che supera Fr. 100'000.--	al 36,0%

Nei confronti delle persone giuridiche di cui all' art. 65 cpv. 1 della legge tributaria 28 settembre 1976, comprese quelle degli art. 86 e 88 di codesta legge, i tassi vengono maggiorati di 12 punti. Se ricorrono le premesse di cui all' art. 29 di detta legge tributaria, l' imposta sul maggior valore viene restituita, limitatamente ai 12 punti della maggiorazione previsti al cpv. 1 del presente paragrafo.

Riparto dell' imposta

Art. 26

¹ Il gettito d' imposta è ripartito in ragione del 40% ai Comuni di situazione dei fondi, 20% al massimo al Fondo di compensazione intercomunale e il rimanente allo Stato. per quanto il moltiplicatore comunale d' imposta sia almeno del 1005; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100% e attribuita allo Stato.

² abrogato

³ Questo riparto è eseguito annualmente.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1981.

